

## COMMISSIONE COMPETENZE PROFESSIONALI

### PROPOSTA DI DOCUMENTO POLITICO E IPOTESI DI SUDDIVISIONE DELLE SPECIALIZZAZIONI IN SETTORI E ARRE DI ATTIVITA'

La proposta che segue è il frutto del dibattito che si è sviluppato in Commissione Competenze nelle sedute del 18 luglio e del 10 ottobre che ho cercato di tradurre nel modo che segue. Ho svolto anche alcune considerazioni sulle dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione, On. Mariastella Gelmini, e di altri esponenti politici al Meeting di Rimini sull'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Al presente documento vengono allegati:

- intervento dell'On. Stefano Zappalà alla 50<sup>a</sup> Assemblea dei Presidenti;
- intervento del 18 settembre 2008 dell'On. Valentina Aprea, Presidente Commissione Istruzione della Camera dei Deputati;
- dati statistici iscritti per specializzazione sia ai Collegi provinciali (CNPI) che all'EPPI;

#### Premessa

Si ritiene opportuno sul piano dell'impostazione metodologica richiamare la parte politica della proposta della Commissione Competenze della precedente Consigliatura che, pertanto, viene qui riportata, diventando parte integrante e sostanziale della presente relazione.

*E' noto come l'attività professionale stia assumendo, e non da oggi, con l'avanzare delle tecnologie, con il rapido processo evolutivo della scienza e della tecnica, un aspetto sempre più multi disciplinare, specialmente nell'ambito di progettazioni industriali ad alto livello tecnologico e nei settori emergenti quali la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro in genere, nella prevenzione incendi, nell'acustica, nei sistemi di comunicazione e controllo delle reti tecnologiche e di telecomunicazioni, nel building automation, ecc.*

*A suffragio di quanto sopra bastano alcune semplici considerazioni:*

- *sempre più ogni singolo aspetto professionale non appartiene in specifico ad una sola specializzazione, ma è tipicamente multi disciplinare per via di tutte le implicazioni che comporta ogni scelta tecnica complessa;*
- *anche nei settori impiantistici le competenze non sono più verticali ma orizzontali in ogni specifico segmento: ad esempio, a puro titolo esemplificativo, in una modesta centrale termica vi è un impianto elettrico, un impianto meccanico, una parte informatica legata ai cicli alla programmazione dei cicli funzionali, una parte edile, la sicurezza antincendio, ecc., o, esempio ancora più marcato, in una centrale telefonica, dove ogni impianto è finalizzato agli apparati di telecomunicazioni, troviamo sistemi di elettronica per la conversione dell'energia, impianti elettrici, di condizionamento, impianti termici, gruppi di produzione di energia, rete dati, impianti di sicurezza attiva antincendio, ecc. oltre naturalmente ad una parte strutturale dedicata e perfettamente integrata;*

*D'altra parte è altrettanto noto come le notevoli mutazioni delle condizioni operative che si incontrano nell'esercizio dell'attività professionale in campo tecnico comportano*

oggettive difficoltà alla corretta interpretazione delle competenze professionali per quanto attiene alla professione di perito industriale, così frammentata in circa 30 specializzazioni.

Infatti, sia il vigente regolamento professionale (R.D. 11.02.1929 n. 275) né il più recente DPR 30.09.1961 n. 1222, non possono più interpretare, in modo compiuto, i limiti professionali entro i quali il Perito Industriale e il Perito Industriale Laureato può esercitare la propria attività tecnica nella libera professione come nell'ambito del lavoro subordinato.

Le varie riforme scolastiche succedutesi in questi ultimi anni, non ancora a regime, hanno contribuito a determinare considerevoli problematiche in materia di competenze professionali.

Inoltre vi è sempre una maggiore richiesta da parte dell'utenza di conoscere l'effettiva portata sostanziale e giuridica delle singole specializzazioni del perito industriale, anche a causa di disposizioni regolamentari o normative che fanno obbligo alle aziende o alle istituzioni di servirsi del perito industriale competente per l'incarico che deve essere al medesimo affidato.

L'esigenza di un chiarimento sulle competenze è, altresì, sentita nei rapporti interni alla Categoria, oltre che nei rapporti con le altre categorie professionali e in particolare con quelle dei tecnici laureati, in quanto è pieno diritto di ogni perito industriale poter esprimere al meglio la propria competenza professionale nel settore in cui ha percorso il proprio ciclo di studi, senza tema di dover essere lesa nella propria professionalità da esperienze diverse che, per quanto di rilevante valore professionale, non coincidono con l'obiettivo che il committente intende perseguire. Di qui la sempre crescente necessità di chiarezza e di ordine nell'esercizio della propria competenza professionale e di rispetto dei limiti della medesima; chiarezza e ordine che contrastano purtroppo con le diverse interpretazioni date alla questione che dimostrano i tanti criteri che possono essere usati per distinguere le competenze professionali.

Da queste ultime considerazioni nasce la necessità di individuare criteri oggettivi per operare le necessari distinzioni che tengano conto di tutte le possibili variabili in di tutti i fattori; in tal senso, pur nella consapevolezza che solo un nuovo quadro di certezza giuridica può eliminare incertezze interpretative, la Commissione Competenze Professionali ha ritenuto opportuno proporre una disciplina di mediazione tra l'esigenza di ampliare le competenze professionali e quella diametralmente opposta di restringerle, con la contestuale ricerca di un punto avanzato di equilibrio tra la situazione di diritto e la realtà di fatto.

Infine, ma non in ordine di importanza, il Nuovo Regolamento per la Formazione Continua, in vigore dal 1 gennaio 2006, individua la competenza professionale come un percorso dinamico che va continuamente mantenuta, approfondita e aggiornata; appare quindi opportuno poter prevedere meccanismi di acquisizione di nuove competenze attraverso specifici corsi.

\*\*\*\*\*

Dalla premessa ne discende che l'esatta individuazione delle competenze proprie **di un professionista**, in particolare di un professionista diplomato come un perito industriale, dovrebbe partire dall'analisi dei provvedimenti normativi ordinamentali, peraltro molto

datati (per i periti industriali si tratta di un Regio Decreto risalente addirittura al 1929), che **consentirebbe una migliore** individuazione delle competenze che fanno capo alle singole figure professionali.

Le normative che disciplinano i *curricula* scolastici, l'esame di Stato che "abilita" all'esercizio dell'attività professionale, costituendo un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, forniscono un quadro generale sulle competenze che il perito industriale avrà nella sua futura attività professionale. A tal proposito appare opportuno considerare i percorsi scolastici in due momenti, secondo il *vecchio ordinamento* (DPR 30 settembre 1961, n. 1222) per i diplomi conseguiti fino all'anno scolastico 1995/96 e secondo il *nuovo ordinamento* (DM 9 marzo 1994) per i diplomi conseguiti a partire dall'anno scolastico 1996/97.

La stessa giurisprudenza conferisce a questo tipo di legislazione un valore, se non già determinante della competenza, sicuramente di ausilio al fine di contribuire ulteriormente a specificare le competenze professionali. A ciò si aggiunga che per valutare le competenze di un **tecnico diplomato** non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare l'intero scenario formativo e curricolare, tenuto conto della specifica cultura dei tecnici diplomati accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche.

\*\*\*\*\*

**A puro titolo esemplificativo proviamo ad analizzare la specializzazione in elettrotecnica per un perito industriale.**

Il Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 "*Regolamento per la professione di perito industriale*" con l'art. 16 dispone che spettano al perito elettricista ed affini le funzioni esecutive per i lavori inerenti la specializzazione; inoltre possono essere dallo stesso adempiute, entro i limiti della medesima, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti la specialità e la progettazione, la direzione e l'estimo di piccole macchine ed installazioni elettriche, le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

Il DPR 30 settembre 1962, n. 1222 "*sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici*", nello stabilire i programmi di insegnamento relativi alle particolari materie della specializzazione, distinti per classi frequentate durante il triennio, prevede, per la specializzazione Elettrotecnica, che al quarto anno l'alunno sia formato con un corso di meccanica da svolgersi con costante riferimento alle applicazioni professionali. Il corso macchine (distinto in meccanica e macchine a fluido), con gli

opportuni richiami della fisica, tratta le principali motrici ed operatrici a fluido che interessano il Perito Industriale per l'elettrotecnica.

Dal 1996, con i nuovi programmi scolastici di cui al DM 9 marzo 1994, non vi è più alcun riferimento alle macchine a fluido (si parla genericamente di meccanica e macchine) operando di fatto una differenza sostanziale nella formazione scolastica.

Quanto sopra descritto, seppure sommariamente, e che potrebbe essere esteso anche ad altre specializzazioni, rende oltremodo difficile collocare le competenze professionali in ambiti rigidi e ristretti, soprattutto per le attività emergenti o interdisciplinari.

Procedendo correttamente con una lettura sistematica della normativa richiamata, per determinare la competenza del perito industriale con specializzazione in elettrotecnica l'analisi deve necessariamente prendere le mosse dal richiamato comma 3 dell'art. 16 del RD n. 275/1929 che abilita, con una regolamentazione "aperta", l'elettrotecnico alla progettazione, direzione ed estimo delle costruzione ed istallazione di semplici macchine meccaniche o elettriche, le quali non richiedono una conoscenza del calcolo infinitesimale. Già questo primo "scostamento" o attribuzione di competenze propriamente "diverse" rispetto a quelle che potrebbero essere proprie dell'aspettativa comune, impone una riflessione in ordine alla difficoltà oggettiva di "**perimetrare rigidamente**" la competenza professionale.

In concreto si può affermare una prima determinazione, e cioè al perito industriale elettrotecnico – che ha acquisito conoscenze sui principi e le regole di funzionamento della meccanica e delle macchine a fluido – è attribuita una parte della competenza che è propria di altre specializzazioni, **quali la termotecnica e la meccanica**.

Il confine di competenza del professionista tecnico diplomato può ricavarsi anche dal principio giurisprudenziale secondo cui il perito industriale è competente ogniqualvolta l'attività di istallazione di macchine semplici non comporti il ricorso a complessi calcoli matematici, che richiedono una competenza più ampia e superiore rinvenibile in capo agli ingegneri e non già ai periti industriali.

Ulteriore considerazione – importante ai fini dell'analisi – è sicuramente la valutazione delle eventuali esperienze maturate. Non può essere infatti sottaciuto come in più occasioni la stessa norma primaria (per fare un esempio concreto in materia di impianti di sicurezza, l'ex legge n. 46/1990) richiede al professionista di presentare la domanda per il riconoscimento dell'iscrizione in elenchi abilitanti, allegando l'attestazione documentale relativa alle eventuali esperienze maturate riferibili al campo di attività in relazione alle singole sezioni per le quali si richiede l'iscrizione.

**La rilevanza non secondaria di questa circostanza fattuale – esperienza acquisita – da una lato può ampliare le attribuzioni specifiche del professionista, dall'altro lato può rendere difficoltoso per un Collegio poter preliminarmente specificare con esattezza le professionalità apprese dal singolo iscritto.**

---

Ora alcune considerazioni sul concetto di “*competenza*”: la competenza (know-how) costituisce il patrimonio del professionista e, in quanto fattore chiave per la qualità della prestazione, deve essere sviluppata e mantenuta nel tempo. Ma la competenza come può essere definita? Ci viene incontro la norma ISO 17024/2004 che definisce la competenza come segue: “*dimostrata capacità di applicare conoscenze e/o abilità, ove rilevante, dimostrate caratteristiche personali*”.

Non vi è dubbio che la competenza è la risultante della combinazione ottimale di diverse componenti complementari e sinergiche quali:

- la formazione di base, collegata al tipo e grado di istruzione, scolastica e post-scolastica;
- le conoscenze applicative, derivanti dalla formazione e addestramento nella professione e dall'esperienza lavorativa;
- le doti intellettive e umane, motivazione e impegno nella professione, perseveranza, capacità di relazione, apertura mentale, intuizione, immaginazione, creatività, obiettività, capacità di giudizio, ecc.;
- l'etica compartimentale in termini di correttezza professionale e integrità morale;

La competenza nei termini sopra evidenziati è in buona misura garantita dall'abilitazione all'esercizio della professione e dall'iscrizione al relativo Albo professionale. Tuttavia essa può essere migliorata, potenziata e mantenuta nel tempo nel quadro dell'approccio sistemico alla gestione, tramite adeguati processi di formazione e aggiornamento e, soprattutto, tramite valutazione periodica del suo mantenimento e miglioramento. Il possesso dei requisiti di carattere organizzativo e gestionale nonché di competenza tecnica dovrebbe consentire di raggiungere la migliore qualità della prestazione professionale. L'assicurazione al mercato di tale qualità può essere conseguita in forme diverse, fra loro correlate e complementari: la certificazione di conformità del sistema di gestione nel cui ambito viene erogato il servizio (*certificazione di sistema*), la certificazione di conformità del contenuto del servizio (*certificazione di servizio*) e la certificazione delle competenze dei professionisti (*certificazione di persone*).

La certificazione di qualità (oggi rappresentata dal valore legale del titolo di studio e dall'iscrizione all'Albo professionale) comincia ad essere considerata dal mercato non più sufficiente a cui va aggiunta la crescente presa di coscienza del diritto a ricevere prestazioni di qualità da parte del cliente. A ciò si deve poi aggiungere il fatto che i professionisti iscritti agli albi professionali sono chiamati a fornire servizi non direttamente riservati o coperti da disposizioni di legge per cui la qualità non è di per sé garantita dalla conformità a norme cogenti. Ne consegue che la forma più efficiente ed efficace di assicurazione della qualità al mercato può essere rappresentata da verifiche indipendenti e imparziali della rispondenza a parametri di qualità.

Quanto detto dal Ministro dell'Istruzione, On. Mariastella Gelmini, al recente Meeting di Rimini sull'ipotesi di togliere il valore legale del titolo di studio (argomento ulteriormente ripreso e ampliato, sempre al Meeting di Rimini, dall'On. Valentina Aprea, Presidente della Commissione Istruzione della Camera dei Deputati) ci impone una riflessione seria, ma realistica: non si tratta di limitarsi semplicemente ad un giudizio positivo o negativo, né di esprimere valutazioni soggettive, ma di affrontare di petto l'argomento. Infatti, gli interventi politici sopra citati non sono il frutto di improvvisazione bensì di un disegno più complessivo che riguarderà prima l'organizzazione scolastica e universitaria e poi, inevitabilmente, anche il mondo professionale. Per una categoria come la nostra, costituita da tecnici diplomati racchiusi in ben 26 specializzazioni, questo disegno potrebbe non essere un fatto negativo: il rischio concreto è che un processo di tale rilevanza, incerto nei tempi ma certo nella dinamica, potrà facilmente essere subito ma anche governato, se sapremo affrontarlo adeguatamente attrezzati. Soprattutto sul piano culturale.

\*\*\*\*\*

Infine alcune riflessioni sull'identità professionale oggi.

Sembra lontano il tempo in cui il lavoro e la professione costituivano il riferimento principale dell'identità, rivendicato con orgoglio. Scolpito nella biografia, di generazione in generazione. Vocazioni produttive tradotte nella (carta di) identità. Dirsi operai e, di più, metalmeccanici, negli anni Settanta; oppure, nei decenni seguenti, imprenditori e artigiani, e non più "padroni": era un segno di appartenenza collettiva e personale. Per altro verso, alcune importanti figure pubbliche vengono riconosciute, nel linguaggio comune, attraverso un riferimento professionale, senza bisogno di "nominarle": l'Avvocato, il Professore, l'Ingegnere, ecc. Più di recente, l'orizzonte del mercato del lavoro è stato punteggiato dalle nuove professioni espresse dalla new economy: consulenti finanziari, broker, esperti di comunicazione, maghi della rete e dell'informatica. Nuovi miti di

successo - e dell'ascesa sociale. Quest'epoca sembra finita, in modo rapido quanto irreversibile. Il lavoro e le professioni, oggi, stentano a definire l'identità privata e sociale delle persone. Semmai servono, al contrario, come bersagli della pubblica indignazione. Lavori antichi e nuovi, sepolti dal cambiamento. Gli operai: dimenticati. Rimossi. Ci sono ancora, garantito. Anche se non stanno più nelle grandi fabbriche, che non ci sono quasi più. Sono, invece, sparsi nella rete delle piccole imprese. Per cui non fanno "massa critica". E ci si ricorda di loro solo quando muoiono, tragicamente, vittima di incidenti sul lavoro. Quotidianamente. D'altronde, l'idea di fare l'operaio non attira i più giovani, per i quali il lavoro "dipendente" coincide con il termine "temporaneo". Intermittente, part-time, a progetto, a chiamata. Nel linguaggio comune: "precario". Difficile ricavarne motivo di orgoglio e di rispetto. Sembra finita in fretta anche la fortuna delle nuove professioni. Sepolta dalla recessione internazionale e dal declino interno. Difficile oggi guardare con ammirazione e invidia i consulenti finanziari e di borsa. Abbiamo negli occhi - impresse -le immagini dei broker della Lehman Brothers. Tutta la vita professionale futura contenuta in una scatola di cartone, che contiene i loro effetti personali, raccolti in fretta dalla scrivania. Il loro lavoro scomparso in un attimo, insieme al loro prestigio. Guardati con pena mista a risentimento dalla "gente comune" che ha scoperto di aver perduto risparmi senza capir bene come e perché. Fra gli altri protagonisti dell'economia e della finanza negli ultimi dieci anni, gli immobiliari non hanno mai goduto di grande popolarità. Oggi che gli affari, per loro, vanno particolarmente male, non sono in molti a soffrirne. Peccato che il peso dei loro insuccessi ricada anche sui consumatori e sui risparmiatori. Altre ragioni di crisi delle professioni come fonte di identità personale e di riconoscimento sociale sfuggono all'andamento dei mercati economici e finanziari. Almeno in parte. Assistiamo, infatti, a una sorta di stigmatizzazione professionale come metodo di comunicazione politica a fini di consenso. E' avvenuto negli ultimi mesi, soprattutto per alcune importanti categorie del sistema pubblico. Pensiamo agli "statali", bersagli della campagna del ministro Brunetta contro i "fannulloni". Magari, il ministro non intendeva etichettare l'intera categoria, ma denunciarne un vizio diffuso e di senso comune. Lo stesso "format" comunicativo adottato dal Ministro Gelmini nei confronti degli insegnanti. I "professori" delle medie: da aggiornare e motivare. Le maestre elementari da ridurre ad una sola (anche se la scuola elementare è l'unica ad essersi rinnovata in modo efficiente, come ha messo in evidenza l'indagine dell'OCSE). I professori universitari: da tempo al centro di polemiche, a causa di concorsi ed esami combinati oppure sospettati di scarsa presenza e preparazione. Iniziative non prive di fondamento: solo che, in modo più o meno consapevole è stato imposto un

marchio degradante a intere categorie professionali. Facendone il capro espiatorio, su cui scaricare le colpe e indirizzare l'indignazione sociale in rapporto a questioni e crisi ben più ampie. I professori incapaci: responsabili delle disfunzioni del sistema scolastico e formativo. Gli statali fannulloni: origine e soluzione dell'inefficienza del sistema pubblico. Il modello, peraltro, potrebbe essere applicato, nel prossimo futuro, ad altre figure e ad altri settori. Riconducendo, ad esempio, le difficoltà del sistema sanitario (in grande sofferenza per motivi di spesa) alle colpe dei medici. D'altra parte, due anni fa, il decreto Bersani sulle liberalizzazioni produsse (come effetto laterale e in parte imprevisto) un ampio risentimento sociale contro alcune categorie professionali "autonome", come i tassisti i quali reagirono con proteste talora estreme, o come i professionisti indicati come appartenenti al mondo degli evasori fiscali. Così oggi le professioni servono perlopiù a catalogare le persone in modo spregiativo. A dividere la società, erigendo barriere di risentimento e indignazione. Professori, piloti, statali, tassisti, medici, immobilariisti, notai, ministeriali, bancari, banchieri, assicuratori, farmacisti, bottegai. E ancora: giornalisti, giudici, magistrati e politici. Gli uni contro gli altri. E tutti insieme contro ogni singola professione. Mentre gli operai sono semplicemente scomparsi dall'orizzonte. Invisibili e indicibili. Se un giovane, interrogato su cosa farà da grande, rispondesse: "l'intermittente", non è impazzito. Non è solo realista, ma lungimirante. Se la professione diventa motivo di risentimento sociale, meglio flessibili e mimetici che discriminati a tempo pieno.

Questo è la cornice, non certo molto edificante, in cui ci troviamo; se poi aggiungiamo le difficoltà del mercato del lavoro, la forte concorrenza interna ed esterna sulle competenze, il fatto di essere professionisti "solo" diplomati, che la riforma delle professioni continua a tardare, abbiamo delineato con precisione il quadro entro cui dobbiamo agire.

\*\*\*\*\*

Dalle considerazioni che precedono si ipotizza il seguente modello di suddivisione delle competenze:

## **SETTORI**

### **1) Edilizia**

- perito industriale laureato per l'edilizia (classi di laurea di riferimento 4, 8);
- perito industriale laureato per la pianificazione del territorio (classe di laurea 7);
- perito industriale laureato per le scienze e tecnologie agrarie, agro alimentari e forestali (classe di laurea 20);

### **2) Industria**

- perito industriale laureato per l'ingegneria industriale (classe di laurea 10);
- perito industriale laureato per le scienze della terra (classe di laurea 16);
- perito industriale laureato per le scienze e tecnologie chimiche (classe di laurea 21);

- perito industriale laureato per le scienze e tecnologie fisiche (classe di laurea 25);
- perito industriale laureato per il disegno industriale (classe di laurea 42);

### 3) Informazione

- perito industriale laureato per l'ingegneria dell'informazione (classe di laurea 9);
- perito industriale laureato per le scienze e le tecnologie delle arti figurative (classe di laurea 23);
- perito industriale laureato per le scienze e le tecnologie informatiche (classe di laurea 26);

A loro volta i tre Settori vengono disaggregati per i periti industriali diplomati in aree specifiche di attività, secondo il seguente schema:

#### 1) Edilizia

- 1.1 Area costruzioni, ambiente, territorio: perito industriale per l'edilizia;
- 1.2 Area agraria, alimentare, forestale: perito industriale per le tecnologie alimentari;
- 1.3 Area mineraria: perito industriale per l'industria mineraria

#### 2) Industria

- 2.1 Area efficienza energetica e impiantistica: perito industriale per la meccanica (vecchio ordinamento DPR 1222/1961), perito industriale per la termotecnica, per l'elettrotecnica e l'automazione, per l'elettronica e telecomunicazioni, per la fisica industriale, per l'energia nucleare;
- 2.2 Area manifatturiera : perito industriale per la meccanica (vecchio e nuovo ordinamento), per la metalmeccanica, per la metallurgia, per la meccanica di precisione, per la cronometria, perito industriale per le costruzioni aeronautiche, perito industriale per l'industria navalmeccanica, perito industriale per l'industria ottica, perito industriale per l'industria mineraria;
- 2.3 Area cerealicola e alimentare: perito industriale per le tecnologie alimentari, per l'industria cerealicola;
- 2.4 Area chimica: perito industriale per la chimica conciaria, per la chimica industriale, per la chimica nucleare, per le materie plastiche, perito industriale per l'industria cartaria, per l'industria tintoria;
- 2.5 Area fisica: perito industriale per la chimica nucleare, perito industriale per l'energia nucleare
- 2.6 Area tessile/moda (made in Italy): perito industriale per l'industria tessile (produzione dei tessuti e confezione industriale), per l'industria tintoria, perito industriale per il disegno dei tessuti;

#### 3) Informazione

- 3.1 Area elettronica e telecomunicazioni: perito industriale per l'elettronica e le telecomunicazioni, per l'elettronica industriale e la programmazione, perito industriale per l'informatica;
- 3.2 Area grafica: perito industriale per le arti grafiche, per le arti fotografiche;

*Nota: alcune specializzazioni sono indicate in più aree di attività perché appare opportuno lasciare la scelta ai colleghi interessati*

Una volta stabilito il quadro d'insieme dei Settori e delle Aree di attività si dovrà poi procedere a definire i singoli profili professionali e le relative competenze, oltre ad un articolato, che definirei **linee guida**, inteso come strumento di lavoro per i Collegi.